

**Interreg**



Cofinancé par  
l'Union Européenne  
Cofinanziato  
dall'Unione Europea

**France – Italia ALCOTRA**

# REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

AUTORITÀ DI GESTIONE  
PROGRAMMA ALCOTRA 2021-2027

VERSIONE APPROVATA DAL  
COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL  
05/07/2023



**La Région**  
Auvergne-Rhône-Alpes

Autorité de gestion / Autorità di gestione  
**ALCOTRA 2021-2027**



## Riferimenti normativi

### **Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno**

#### Articolo 28: Comitato di sorveglianza

1. Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un determinato programma, d'intesa con l'Autorità di Gestione, istituiscono un comitato incaricato di sorvegliare l'attuazione del programma Interreg in questione («Comitato di sorveglianza») entro tre mesi dalla data della notifica agli Stati membri della decisione della Commissione che approva un programma Interreg a norma dell'articolo 18.
2. Ciascun Comitato di sorveglianza adotta il proprio regolamento interno. Il regolamento interno del Comitato di sorveglianza e, ove applicabile, del comitato direttivo, previene ogni situazione di conflitto d'interessi durante la selezione delle operazioni Interreg e comprende disposizioni riguardanti i diritti di voto e le norme di partecipazione alle riunioni.
3. Il Comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per esaminare tutte le questioni che incidono sul conseguimento degli obiettivi del programma.
4. L'Autorità di Gestione pubblica il regolamento interno del Comitato di sorveglianza e la sintesi dei dati e delle informazioni, comprese le decisioni, approvate dal Comitato di sorveglianza sul sito web di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

Altri articoli di riferimento:

### **Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021**

Articolo 22: Selezione delle operazioni Interreg

Articolo 29: Composizione del Comitato di sorveglianza

Articolo 30: Funzioni del Comitato di sorveglianza

### **Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti**

Articolo 38: Comitato di sorveglianza

Articolo 39: Composizione del Comitato di sorveglianza

Articolo 40: Funzioni del Comitato di sorveglianza

**Preambolo**

Il Comitato di sorveglianza è l'organo responsabile della direzione e dell'attuazione del Programma di Cooperazione ALCOTRA 2021-2027 e della programmazione dei progetti. È istituito dalle autorità responsabili degli Stati membri.

**Articolo 1: Oggetto**

Il presente regolamento ha lo scopo di definire le procedure organizzative e operative del Comitato di sorveglianza del Programma di Cooperazione Interreg VI-A Francia-Italia ALCOTRA.

**Articolo 2: Composizione**

Il Comitato di sorveglianza è composto, in conformità con il punto 4.2 del Programma di Cooperazione ALCOTRA 2021-2027, da due tipi di membri: membri di diritto, con potere decisionale, e membri con funzione consultiva. Inoltre, vi è la presenza di membri osservatori (permanenti o su invito esplicito della Presidenza).

Ogni amministrazione interessata trasmette l'atto di nomina del proprio rappresentante. La lista nominativa dei rappresentanti delle strutture che sono membri di diritto è allegata a questo documento. Qualsiasi sostituzione di uno di questi rappresentanti deve essere comunicata per iscritto all'Autorità di Gestione dall'autorità o dall'organismo interessato. L'elenco sarà aggiornato dall'Autorità di Gestione.

Membri di diritto con potere decisionale:

- un rappresentante di ogni Stato Membro;
  - per lo Stato Italiano: un rappresentante del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e un rappresentante dell'Agenzia per la coesione territoriale;
  - per lo Stato Francese: un rappresentante di livello nazionale e lo Stato in regione, il Commissaire à l'aménagement des Alpes pour la France;
- un rappresentante di ogni NUTS 2 partner: Région Auvergne-Rhône-Alpes, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Regione Autonoma Valle d'Aosta, Regione Piemonte, Regione Liguria;
- un rappresentante di ogni NUTS 3 partner: Conseils Départementaux de la Haute-Savoie, de la Savoie, des Hautes-Alpes, des Alpes de Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, Province di Cuneo, di Imperia, Città Metropolitana di Torino.

Membri con funzione consultiva:

- un rappresentante della Commissione europea;
- i rappresentanti delle autorità ambientali francesi e italiane;
- i rappresentanti delle amministrazioni competenti in materia di pari opportunità;
- i rappresentanti delle strutture di sorveglianza e gestione del Programma: Autorità di Gestione, Segretariato Congiunto, Comitato Tecnico e d'Istruttoria, Autorità nazionale francese, Funzione contabile, Autorità di audit.
- i rappresentanti del Consiglio dei Giovani.

Osservatori permanenti:

- i rappresentanti dei partner economici e sociali, di organizzazioni non governative e dei territori;
- la Métropole de Nice;
- gli Stati frontalieri, ovvero il Principato di Monaco e la Svizzera.

Osservatori su invito espresso della Presidenza:

- i parlamentari europei eletti nella zona del Programma;
- i referenti dei programmi che concernono la zona transfrontaliera nell'ambito degli altri programmi dell'Obiettivo Cooperazione territoriale europea o PO FESR-FSE;
- esperti e valutatori.

### **Articolo 3: Competenze**

In conformità con l'articolo 22 relativo alla selezione delle operazioni Interreg del Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, il Comitato di sorveglianza stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti. Esso garantisce l'accessibilità alle persone con disabilità, assicura la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Il Comitato di sorveglianza svolge le seguenti funzioni:

- Selezione dei progetti. Sulla base della proposta emersa dal Comitato Tecnico e di Istruttoria, l'Autorità di Gestione formula e presenta una lista di progetti istruiti proposti per la programmazione. Sulla base di questa proposta, il Comitato di sorveglianza esamina e seleziona i progetti ammissibili al finanziamento. Determina anche gli importi del FESR assegnati (vedi modalità di programmazione al punto 4.2 del Programma di Cooperazione);
- Strategia del Programma. Il Comitato di sorveglianza fornisce un orientamento strategico al Programma e decide sugli adeguamenti finanziari che possono essere richiesti dal ritmo di esecuzione del Programma, nonché sulle misure da adottare per regolare la programmazione delle operazioni;
- Modifica del Programma di Cooperazione. Le modifiche al Programma di Cooperazione sono proposte dall'Autorità di Gestione, previa consultazione del Comitato Tecnico e d'Istruttoria, o dal Comitato di sorveglianza. Ogni proposta di modifica viene esaminata e approvata dal Comitato di sorveglianza, che successivamente la trasmette all'Autorità di Gestione. L'Autorità di Gestione la inoltra alla Commissione europea per l'approvazione definitiva;
- Documenti derivanti dal Programma di Cooperazione. Il Comitato di sorveglianza esamina, approva e modifica, su proposta dell'Autorità di Gestione, e dopo il parere del Comitato Tecnico e d'Istruttoria, tutti i documenti relativi all'attuazione, alla gestione e al monitoraggio del Programma, così come i documenti relativi alle modalità di

- presentazione, alle fasi di istruttoria, ai criteri di selezione e al monitoraggio dei progetti. Il principale documento interessato da questa procedura è il Manuale del Programma;
- **Sorveglianza del Programma.** Il Comitato di sorveglianza valuta i progressi fatti, esamina i risultati dell'implementazione e le valutazioni intermedie. Prende le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi specifici del Programma;
  - **Rapporti del Programma.** Prima della loro trasmissione alla Commissione europea, il Comitato di sorveglianza esamina e approva i rapporti sull'attuazione del Programma elaborati dall'Autorità di Gestione;
  - **Raccomandazioni all'Autorità di Gestione.** Il Comitato di sorveglianza formula delle raccomandazioni all'Autorità di Gestione sull'attuazione e la valutazione del Programma. Il Comitato di sorveglianza si fa carico anche delle azioni basate su queste raccomandazioni;
  - **Informazioni al Comitato di sorveglianza.** Il Comitato di sorveglianza è informato della relazione annuale di controllo da parte dell'autorità di audit, nonché delle osservazioni della Commissione europea, così come delle attività di assistenza tecnica e di comunicazione implementate dall'Autorità di gestione e dalle amministrazioni partner;
  - **Istituzione del Comitato Tecnico e d'Istruttoria CTI, che agisce a sostegno dell'Autorità di Gestione per l'attuazione del Programma.** Questo comitato si riunisce prima del Comitato di sorveglianza e ne prepara i lavori. Esso esamina i progetti proposti per la programmazione formulando proposte di decisione al Comitato di sorveglianza. Esso non ha potere decisionale;
  - **Principi orizzontali.** Il Comitato di sorveglianza esamina le azioni per promuovere la parità di genere e le pari opportunità e le azioni per combattere la discriminazione, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità. Il suo lavoro è guidato da tali principi;
  - **Contesto e diagnosi territoriale.** Il Comitato di sorveglianza organizza riflessioni e scambi sui temi e i territori prioritari.

#### **Articolo 4: Organizzazione e funzionamento delle riunioni del Comitato di sorveglianza**

Un Comitato di sorveglianza viene istituito dopo la consultazione dell'Autorità di Gestione, entro tre mesi dalla data di notifica della decisione di approvazione del Programma. Dopo la riunione di insediamento, il Comitato di sorveglianza si riunisce secondo i requisiti del Programma e almeno una volta all'anno. Si riunisce alternativamente in Francia e in Italia in una delle regioni che partecipano al Programma. In generale, questi incontri si svolgono in una delle zone NUTS III ammissibili o in un capoluogo regionale.

Per garantire la continuità dell'azione del Comitato anche in caso di pandemia o di altre cause di forza maggiore, le riunioni possono essere organizzate a distanza con strumenti di qualità, in presenza o con soluzione ibrida. In caso di partecipazione a distanza, la Presidenza assicurerà che ogni membro possa esprimersi e che le decisioni siano prese nelle stesse condizioni che in presenza.

Il francese e l'italiano sono equamente utilizzati e la traduzione simultanea è fornita da interpreti.

Alla fine di ogni riunione, il Comitato di sorveglianza decide il luogo della riunione successiva.

**Articolo 5: Processo decisionale**

Per lo svolgimento e la validità dei lavori del Comitato di sorveglianza è richiesta una rappresentanza della maggioranza assoluta dei membri di diritto, con potere decisionale, di ogni parte nazionale.

Le decisioni vengono prese per consenso.

Eccezionalmente, in caso di mancanza di consenso sulla selezione delle operazioni e conseguente blocco della decisione, la Presidenza ha la responsabilità di trovare il modo di raggiungere il consenso.

**Articolo 6: Presidenza del Comitato di sorveglianza**

La Presidenza del Comitato di sorveglianza:

- è organizzata a turno e in funzione del luogo in cui si svolge la riunione, da una delle regioni francesi o italiane coinvolte nel Programma o da ogni altra autorità designata in riunione dal Comitato di sorveglianza.
- è costituita insieme al Presidente della Région Auvergne-Rhône-Alpes o da un suo rappresentante, in qualità di Autorità di Gestione.

La Presidenza "pro-tempore" viene definita in funzione del luogo in cui si svolge la riunione, o di quello in cui si è svolta la riunione precedente. Essa termina dopo l'approvazione del verbale dei lavori. La Presidenza della sessione successiva subentra e svolge i compiti descritti di seguito.

Per ogni riunione del Comitato di sorveglianza, la Presidenza:

- controlla che il quorum di cui sopra sia raggiunto per assicurare la validità della riunione;
- ratifica le decisioni del Comitato di sorveglianza;
- favorisce, con il sostegno dell'Autorità di Gestione, il consenso su tutte le decisioni e ha la responsabilità di trovare il modo di raggiungere il consenso in caso di mancanza di consenso sui progetti;
- assicura, con il supporto operativo dell'Autorità di Gestione e del Segretariato Congiunto, l'organizzazione tecnica e logistica necessaria al buon svolgimento della riunione, in particolare per quanto riguarda l'interpretazione durante la riunione.

**Articolo 7: Notifica delle riunioni e trasmissione dei documenti preparatori**

La Presidenza definisce l'ordine del giorno, in consultazione con l'Autorità di Gestione, e invia gli inviti, come regola generale, almeno 15 giorni lavorativi prima della data della riunione.

La documentazione relativa all'ordine del giorno viene normalmente inviata 5 giorni lavorativi prima della data della riunione o, se necessario, il prima possibile via posta elettronica. Essa prende in considerazione le proposte del Comitato Tecnico e d'Istruttoria.

### **Articolo 8: Consultazione scritta del Comitato di sorveglianza**

Su proposto dell'Autorità di gestione, e quando lo ritiene opportuno, la Presidenza può prendere l'iniziativa di consultare, per iscritto, i membri di diritto del Comitato di sorveglianza. In tal caso, la Presidenza trasmette per iscritto i documenti da sottoporre all'approvazione dei membri di diritto del Comitato di sorveglianza. Essi danno il loro parere entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta. Dopo questo periodo, in assenza di risposta, il loro parere sarà considerato favorevole.

### **Articolo 9: Procedure di adozione, pubblicazione e consultazione del verbale**

La Presidenza assicura, entro 5 giorni lavorativi dopo la riunione, la trasmissione dell'elenco dei progetti selezionati e la sintesi delle decisioni prese dal Comitato di sorveglianza via posta elettronica. I membri del Comitato di sorveglianza possono formulare le loro osservazioni, via e-mail, entro 5 giorni lavorativi dalla trasmissione. In caso di osservazioni, il presidente trasmette la lista definitiva ai membri del Comitato di sorveglianza per posta elettronica, sotto la propria responsabilità, entro 3 giorni lavorativi. L'Autorità di Gestione pubblica l'elenco finale sul sito web del Programma e notifica il capofila della decisione del Comitato.

La Presidenza assicura che il verbale di tutti i lavori sia inviato ai membri del Comitato di sorveglianza entro 15 giorni lavorativi dalla riunione. Il verbale viene inviato secondo le stesse modalità della convocazione alla riunione. I membri del Comitato di sorveglianza possono formulare le loro osservazioni, via posta elettronica, entro 10 giorni dall'invio. In mancanza di osservazioni, il verbale si considera approvato. In caso di osservazioni, la Presidenza trasmette il testo definitivo ai membri del Comitato di sorveglianza per posta elettronica, sotto la propria responsabilità, entro 5 giorni lavorativi.

### **Articolo 10: Procedure di attuazione di gruppi di lavoro e delle loro attività nell'ambito dei Comitati di sorveglianza**

Il Comitato di sorveglianza può istituire gruppi di lavoro su alcuni argomenti che si ritiene richiedano ulteriori studi o competenze. Per ciascuno di questi gruppi viene nominato un relatore che tiene informato il Comitato sull'andamento dei lavori e assicura la presentazione finale dei risultati.

### **Articolo 11: Disposizioni in materia di conflitto d'interessi per i partner coinvolti nelle procedure di monitoraggio e valutazione, nonché negli inviti a presentare proposte**

Il Comitato di sorveglianza, nel suo insieme e attraverso i suoi singoli membri, agisce in modo imparziale. Le decisioni e le valutazioni del Comitato di sorveglianza non sono influenzate da giudizi o interessi di parte.

I membri del Comitato di sorveglianza osservano le seguenti regole di condotta:

- Prendere decisioni nell'interesse generale;
- Dichiarare alla Presidenza, all'inizio o durante ogni riunione, a seconda dell'ordine del giorno, qualsiasi situazione di conflitto di interessi in cui possano essere coinvolti. In questo caso, si asterranno dal partecipare ai dibattiti e a qualsiasi decisione;



- Informare la loro amministrazione, per ogni riunione e consultazione scritta, del risultato dei dibattiti e delle decisioni prese.

Le riunioni del Comitato di sorveglianza sono confidenziali per loro natura e i membri sono vincolati da questa riservatezza. I membri non sono autorizzati a divulgare i dettagli delle discussioni nella riunione. Questo obbligo persiste anche dopo la fine del loro mandato.

Nel caso in cui queste regole non siano rispettate da un membro, il suo mandato può essere revocato dalla Presidenza. La sua amministrazione sarà obbligata a sostituirlo dopo aver chiarito il problema.

Queste regole si applicano allo stesso modo sia che il membro sia un membro effettivo o un supplente, sia che abbia poteri decisionali o solo un voto consultivo. Si applicano anche agli esperti e agli osservatori invitati.

#### **Articolo 12: Condizioni, principi e disposizioni che regolano le modalità di rimborso, le opportunità di aumento delle capacità e l'uso dell'assistenza tecnica**

Le amministrazioni partner saranno rimborsate dall'assistenza tecnica del Programma per le spese di viaggio per partecipare alle riunioni del Comitato di sorveglianza, in conformità con i circuiti finanziari stabiliti nel Manuale e nel sistema di gestione e controllo.

Gli esperti che intervengono per le necessità del Programma durante un Comitato di sorveglianza possono, previa convalida da parte delle amministrazioni partner, essere compensati per il loro viaggio con crediti di assistenza tecnica.

#### **Articolo 13: Temi strategici**

Ogni riunione del Comitato di sorveglianza include una discussione su un tema strategico, secondo le priorità e le preoccupazioni del momento. Le riunioni del Comitato di sorveglianza saranno quindi organizzate in due parti:

- Funzionamento e progresso del Programma;
- Dibattiti e discussioni strategici.

#### **Articolo 14: Consiglio dei Giovani**

Un Consiglio dei Giovani viene istituito come organo ufficiale del Programma. Il Consiglio partecipa alle riunioni del Comitato di sorveglianza come membro con funzione consultiva. A tal fine, si stabilisce una rappresentanza a rotazione nel Comitato di sorveglianza, composta da un massimo di tre rappresentanti del Consiglio dei Giovani, uno dei quali proveniente dal territorio in cui si svolge la riunione.

#### **Articolo 15: Codice deontologico**

Ogni membro del Comitato di sorveglianza, sia con potere decisionale che con funzione consultiva, firma un codice deontologico che garantisce la buona condotta dei membri.

## **Articolo 16: Revisione del regolamento interno**

Il presente regolamento può essere modificato quando necessario dal Comitato di sorveglianza su proposta delle amministrazioni partner. Le versioni sono datate e numerate.

Allegato: Codice deontologico

Versione 2.0 approvata dal Comitato di sorveglianza il 05/07/2023

**Interreg**



Cofinancé par  
l'Union Européenne  
Cofinanziato  
dall'Unione Europea

**France – Italia ALCOTRA**

 **La Région**  
Auvergne-Rhône-Alpes

Autorité de gestion / Autorità di gestione  
**ALCOTRA 2021-2027**

**Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes**

101 cours Charlemagne — CS 20033 — 69269 Lyon Cedex 2

**Tél.** 04 26 73 40 00